



Area I – “Affari generali e del personale”

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**OGGETTO:** [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Tribunale Ordinario di Salerno – Ricorso ex art. 13 D.Lgs. 150/2011 – R.G.n. 8629/2025 – Udiienza il 12/03/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

### IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 03.12.2025 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2026;

Visto il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 150/2011 e notificato a mezzo per il 07.01.2026, con il quale il Sig. [REDACTED] chiede al Tribunale Ordinario di Salerno di riformare la Determinazione n. 2025001173 emanata il 29/10/2025 dalla Camera di Commercio di Roma che ha respinto l’istanza di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti dell’iscrizione dell’assegno bancario di € 2.000,00 emesso in data 28/05/2025 e protestato in data 11/06/2025 per difetto di provvista e, inoltre, chiede di dichiarare la riabilitazione ai sensi dell’art. 17, L.108/1996;

Atteso che l’istanza di cancellazione è stata rigettata in quanto la previsione dell’art. 2 della L. n. 235/2000 non trova applicazione per gli assegni, in relazione ai quali il tardivo pagamento del titolo entro i termini previsti può solamente evitare la revoca della convenzione di assegno e l’iscrizione nell’archivio del CAI (sanzioni amministrative di cui alla L. 15.12.1990 n° 386), ma non la pubblicazione del nominativo nel Registro Informativo dei protesti;

Atteso, altresì, che la Legge n. 235/2000 non ha demandato alle Camere di Commercio alcun potere circa la possibilità di cancellare dal Registro Informatico il protesto di assegni se non a seguito di decreto di riabilitazione, emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996, o di provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria;

Considerata la manifesta infondatezza del ricorso e ritenuta necessaria la costituzione in giudizio al fine di sentire accolte le ragioni della Camera di Commercio di Roma e di ribadire la legittimità dell'operato dell'Ente nell'attività di iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle informazioni relative al Registro Informatico dei Protesti;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Giuseppe Ciardi, con studio a Roma, in Via Antonio Pollaiolo, 5, l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0024883 E del 12.02.2026 con il quale l'Avv. Ciardi ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 1.278,00, a cui vanno aggiunti € 400,00, per l'onorario da corrispondersi al legale dallo stesso individuato come domiciliatario, Avv. Antonio Losacco, con studio in Via Posidonia 145, 84128, Salerno, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, co. 1, lett., h), D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BA6BCC7958;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

## DETERMINA

- di affidare Giuseppe Ciardi, con studio a Roma, in Via Antonio Pollaiolo, 5, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig. [REDACTED], per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Losacco, a Salerno, in Via Posidonia 145;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 1.678,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 2.448,41 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 206/2026.

IL DIRIGENTE DELL'AREA I  
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
Laura LUCIOLI

*"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."*